

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

di lavoro per le progressioni professionali del personale dipendente dell'Agencia LAORE Sardegna anno 2013

Il giorno 25 ottobre 2013, alle ore 12,00, presso la Direzione Generale dell'Agencia LAORE Sardegna, sono presenti per la contrattazione integrativa la delegazione trattante dell'Agencia rappresentata da:

Il Direttore Generale

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Servizio Personale

Alessandro Seccia  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità



\_\_\_\_\_

La RSU



Antonio M. L. L. L.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro:

CGIL

  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CISL

  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

UIL

Giancarlo L. L.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SADIRS/UGL

*Luca M...*  
Fabiane Cella

FEDRO

*Antonio Colonna*

FENDRES/SAFOR

SAF

Cagliari, 25 ottobre 2013

"Accordo per il riconoscimento dell'ultrattività del Contratto Collettivo Integrativo di lavoro per le progressioni professionali del personale dipendente dell'Agenzia Laore Sardegna sottoscritto il 21 novembre 2011, nelle more della nuova contrattazione collettiva"

premesso che:

- il 10.11.2009 è stato definitivamente sottoscritto l' "Accordo sulle progressioni professionali all'interno della categoria o area" (da ora in avanti "Accordo");
- il 21.11.2011 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo di lavoro per le progressioni professionali del personale dipendente dell'Agenzia Laore Sardegna;
- il suddetto contratto integrativo attuativo, per gli anni 2007 e seguenti, delle disposizioni in materia di progressioni professionali all'interno delle categorie contenute nell' "Accordo" è stato sottoscritto con l'obiettivo di definire situazioni pregresse e con l'intento di demandare alla successiva contrattazione collettiva l'individuazione di modalità e criteri di progressione professionale, da attuarsi a regime, maggiormente rispondenti alle finalità proprie dell'istituto;
- il comma 4 dell'art. 3 del suddetto contratto integrativo stabilisce che l'Agenzia Regionale LAORE Sardegna indice la selezione per coloro che abbiano maturato almeno due anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31.12.2009 e predispone d'ufficio una sola graduatoria che tenga conto dei contingentati annuali per singolo livello economico con le rispettive decorrenze giuridiche ed economiche;
- il comma 8 dell'art.3 del suddetto contratto integrativo prevede che le progressioni professionali decorrenti dal 1 gennaio 2011 avranno effetto esclusivamente giuridico ai sensi dell'art. 9 comma 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 come convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122;
- per le annualità successive al quadriennio 2007/2010, già nel contratto integrativo del 21.11.2011 si era inteso consentire l'effettuazione della progressione professionale per il personale rimasto escluso dalla precedente progressione;
- il predetto D.L. 78/2010 ha inoltre previsto, per tutte le pubbliche amministrazioni, il blocco della contrattazione collettiva del triennio 2010/2012 e ciò non ha consentito di raggiungere gli obiettivi della contrattazione collettiva sopra evidenziati;

rilevato che:

- sono tuttora in vigore le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale e che, pertanto, la riapertura della contrattazione collettiva regionale - che potrà intervenire per i soli fini giuridici non essendo disponibili ulteriori risorse economiche e rimanendo vigenti i limiti di incremento di spesa posti con il citato D.L. 78/2010 - non potrà consentire la definizione delle situazioni pregresse;
- gli obiettivi per l'anno 2011 e seguenti riportati in premessa possono essere raggiunti sulla base delle risorse contrattuali quantificate ai sensi dell'art. 102 ter del CCRL, da utilizzarsi quale parametro applicativo, non potendo essere distribuite in quanto, come detto, per gli anni in questione le progressioni professionali possono essere disposte solo ai fini giuridici;
- ai sensi dell'art.3 comma 5 del CCRL le disposizioni contrattuali, nelle quali devono intendersi ricomprese le norme del contratto collettivo integrativo, restano in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto regionale;

le parti come sopra indicate riconoscono che:

- per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità riportate in premessa i criteri previsti dal comma 4 dell'art. 3 del contratto collettivo integrativo di lavoro sottoscritto il 21.11.2011 devono estendersi agli anni 2011, 2012 e 2013; pertanto la procedura delle progressioni professionali, già attivata per gli anni 2007/2010, prosegue al fine di consentire, per il triennio 2011/2013, l'inserimento nelle graduatorie ivi previste del personale attualmente in servizio che abbia maturato almeno due anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre del 2012 e che nel quadriennio 2007/2010 non abbia effettuato progressioni professionali nell'ambito della attuale categoria di appartenenza;
- la procedura delle progressioni orizzontali, di cui al citato contratto integrativo del 21.11.2011, sia estesa al triennio 2011/2013 con i medesimi criteri e modalità;
- i contingenti relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 sono individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Accordo, in base alle risorse a regime contrattualmente previste per ciascuna annualità;
- ai sensi dell'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010, le progressioni professionali, decorrenti dal 1 gennaio 2011 e successive annualità, avranno effetti esclusivamente giuridici e, a far data dalla decorrenza giuridica, il periodo viene riconosciuto come servizio effettivo nel livello, anche ai fini dei futuri accordi relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria.